



NUOVE COSTITUZIONI MILIZIA DI GESU' CRISTO

Traduzione italiana integrale
Approvata dal Dicastero per il Laici, Famiglia e Vita,
adottata dal Consiglio Magistrale della Milizia di Gesù Cristo



2025

Prima parte : Finalità e mezzi

ARTICOLO 1 : Finalità

La Milizia di Gesù Cristo ha per vocazione l'estensione del regno di Cristo in seno alla società, mediante la difesa della fede in uno spirito di cavalleria attualizzata.

ARTICOLO 2 : Mezzi

§1. La cavalleria cristiana attualizzata è un impegno di combattimento spirituale ed ecclesiale, sociale e culturale, con la grazia di Dio e i mezzi che offre la Chiesa.

§2. L'impegno della Milizia di Gesù Cristo si realizza in opere di formazione dottrinale, di pietà mariana e di giustizia sociale, che formano le sue tre dimensioni, vissuto nella fedeltà al papa regnante e in uno spirito domenicano, ecumenico e sinodale.

§3. La Milizia di Gesù Cristo è stata eretta canonicamente in associazione pubblica di fedeli con decreto episcopale il 2 febbraio 1973, poi confermata con decreto del Consiglio Pontificio per i Laici il 21 novembre 1981.

Seconda parte : i membri e la loro progressione

ARTICOLO 3 : generalità

Mediante i riti della consegna del mantello, dell'impegno e dell'investitura, legittimamente ereditati dai fondatori e dai riorganizzatori successivi della Militia Christi, il militante cristiano, «bonus miles Jesu Christi», riceve nella fedeltà allo spirito di cavalleria cristiana, il segno di una missione propria nel mondo attuale che egli compie al servizio di Gesù Cristo in accordo con i responsabili della Militia Christi.

Il membro novizio

ARTICOLO 4 : condizioni

§1. Gli uomini e le donne, interessati alla spiritualità e all'opera dei membri impegnati della Milizia di Gesù Cristo, possono entrare in un periodo di accoglienza di durata minima di tre mesi, sotto la responsabilità di un Maestro di Casa o di un Responsabile provinciale.

§2. Il candidato deve essere cattolico, di vita onesta, di buona reputazione, ben equilibrato, di capacità sufficienti per condurre un'azione apostolica e animato da una reale volontà di perfezionamento e di servizio.

ARTICOLO 5 : discernimento

§1. Al termine del periodo di accoglienza, con l'accordo del responsabile, il novizio può cominciare un nuovo periodo di discernimento di due anni, segnato dalla consegna del mantello di coro della Milizia di Gesù Cristo

§2. Il novizio è allora affidato dal Maestro di Casa o dal Responsabile provinciale a un padrino o una madrina, membro impegnato o votato, incaricato di chiarire e di aiutare il novizio a discernere al meglio la sua vocazione. Il padrino è garante della formazione del novizio, in particolare della sua presa di conoscenza delle Costituzioni e dei Direttori; egli gli permette di incontrare membri impegnati della Milizia di Gesù Cristo, chiamati 'pari'.

§3. Al termine di questo periodo, senza eccezioni, su proposta del Maestro di Casa e in accordo con il padrino, il Responsabile provinciale può decidere l'ammissione del novizio al suo impegno, segnato dalla consegna della Croce della Milizia di Gesù Cristo, che può avvenire. Nel caso contrario, laddove non vi sia la negazione al proseguio, può invitarlo a diventare membro affiliato, cosa che può ugualmente essere proposta al termine del periodo probatorio precedente.

Il membro impegnato

ARTICOLO 6 : gli obblighi

§1. Il membro impegnato, chiamato anche membro di devozione, fa promessa di rispettare strettamente le Costituzioni e i Direttori, e si conforma agli obblighi seguenti :

- Il porto quotidiano della croce gigliata come richiamo permanente del suo impegno, sia in modo visibile, sia sotto gli abiti, secondo ciò che egli discerne come il più opportuno nel suo ambiente di vita ;

- L'assistenza settimanale, oltre la messa domenicale, a una messa feriale

- Un tempo quotidiano di preghiera che lo ricollega all'insieme della Chiesa, ma anche alla comunità di tutti i suoi fratelli e sorelle nella Milizia di Gesù Cristo, vivi o defunti.

- La solennizzazione, mediante un aumento del tempo di preghiera o in ogni altro modo, delle feste che hanno un significato particolare per la Milizia di Gesù Cristo, come quelle del Santissimo Rosario (7 ottobre), di Cristo Re (ultima domenica precedente l'Avvento), di san Domenico (8 agosto). Il membro impegnato ricorderà anche le feste e memorie tradizionalmente onorate dalla Milizia di Gesù Cristo. Si solennizzeranno, ad libitum, le feste e memorie dei santi e delle sante che si desiderano prendere maggiormente come modello.

- L'assistenza a una messa feriale che egli offrirà all'intenzione di ogni fratello o sorella della sua Provincia di cui apprenderà la morte.

- L'assistenza agli incontri comunitari della Milizia di Gesù Cristo : riunioni di casa e capitoli, salvo dispensa chiesta ed esplicitamente ottenuta dal Maestro di Casa.

§2. La preghiera quotidiana del membro impegnato può prendere forme diverse, fra le quali egli sceglierà liberamente in funzione delle sue abitudini, delle sue preferenze, delle circostanze e del tempo disponibile.

ARTICOLO 7 : l'investitura

§1. L'investitura o l'invio in missione è l'atto mediante il quale è affidata a un(a) impegnato(a) una missione particolare della Milizia di Gesù Cristo, la cui natura e le modalità sono definite dall'interessato(a) o dal Maestro generale, secondo il carisma, le aspirazioni e la natura proprie dell'interessato(a).

§2. Solo il Maestro generale conferisce, a sua discrezione, l'investitura. Egli può tuttavia, per ragioni di comodità, delegare questo potere a un membro investito, ma sempre mediante decreto — di cui il beneficiario riceve copia — che precisa, in modo limitativo, l'identità del delegato ed, eventualmente, quella dei membri ai quali saranno conferite l'investitura. Ogni investitura conferita da un membro della Militia Christi, senza delega o superando i limiti definiti da essa, è nulla e senza conseguenza.

§3. La candidatura all'investitura di un membro è presentata al Maestro Generale dal Responsabile provinciale del candidato. Il Consiglio magistrale è tenuto informato di ogni investitura conferita dal Maestro Generale o in suo nome.

Il membro votato

ARTICOLO 8 : generalità

§1. Il membro votato, più desideroso di vivere secondo lo spirito dei consigli evangelici di povertà, di castità e di obbedienza, e di lottare contro le cupidigie, le passioni e l'orgoglio, offre la sua vita alla Santissima Trinità, per ricevere una consacrazione nuova e particolare. Egli si pone sotto il patronato della Regina del Santissimo Rosario, del beato patriarca Domenico, di san Pietro da Verona, martire, e di santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, mediante uno o più voti privati.

§2. Dopo un colloquio personale con il Maestro generale o il suo delegato, assistito dal suo Responsabile Provinciale, egli può così essere autorizzato a emettere uno o più voti privati a Dio, nelle condizioni previste dal Codice di diritto canonico (Canoni 1191-1198).

Egli può scegliere tutto o parte dei voti seguenti :

- la povertà secondo lo stato ;
- la castità secondo lo stato ;
- l'obbedienza speciale al Papa regnante ;
- la difesa della Vergine Maria.

§3. La durata di questi voti è di un anno, rinnovabile ogni anno per almeno un periodo di cinque anni, poi definitiva se lo desidera.

ARTICOLO 9 : i diversi voti

§1. Per povertà secondo lo stato si intende, nella Milizia di Gesù Cristo, reggere l'esercizio dei beni temporali nella sua sfera d'azione privata con uno spirito di distacco, di semplicità, di umiltà che spinge a servirsi solo di un minimo conciliabile con le esigenze della salute e la dignità del proprio stato.

§2. L'obbedienza speciale al Papa regnante implica :

- uno sforzo in vista di conoscere la dottrina e gli atti ufficiali del Vicario di Gesù Cristo, sforzo che si concretizza almeno annualmente mediante lo studio attento dell'atto più importante del Pontefice Romano ;
- la cura di applicare questi atti nei domini che essi definiscono e secondo lo stato delle persone alle quali essi si indirizzano ;
- una perfetta sottomissione alla volontà manifestata dal Pontefice Romano regnante, sia in maniera diretta, sia in maniera generale secondo il paragrafo precedente.

§3. Il voto di castità secondo lo stato ha per obiettivo di vivere la castità cristiana nel medesimo spirito che il voto di obbedienza al Papa regnante descritto precedentemente : mediante uno sforzo di studio e di trasmissione della morale e dell'etica cristiana, che sono a un tempo complesse e spesso rimesse in causa.

§4. Il voto di difesa della Beata Vergine Maria comporta l'obbligo di una devozione mariana più intensa, di uno studio più esteso della dottrina mariana autentica, e del coraggio di confutare gli errori che si potrebbero sentir proferire a proposito della Madre di Dio.

ARTICOLO 10 : gli obblighi associati

§1. Al fine di rafforzare ancora la sua vita spirituale, che lo sosterrà nello sforzo implicato dalle esigenze supplementari liberamente consentite, il membro votato si impegna inoltre a :

- accrescere ancora, in una misura ragionevole, il tempo quotidiano di preghiera previsto dall'articolo 7, in particolare mediante la recita di tutto o parte del rosario ;
- l'accostamento regolare al sacramento di penitenza e riconciliazione ;
- la pratica almeno biennale di un ritiro spirituale, secondo il metodo di sua scelta;
- l'osservanza, in più di ciò che è domandato dalla Chiesa, di un'astinenza o di un digiuno la vigilia delle feste di Cristo Re e del Rosario, o di qualche altra forma di penitenza.

§2. Peraltro, e benché ciò non sia un obbligo del loro stato, il membro votato cercherà i consigli di un sacerdote prudente e illuminato, che consulterà come padre spirituale.

I membri affiliati e i chierici

ARTICOLO 11 : i membri affiliati

§1. I membri affiliati sono persone che, in quanto simpatizzanti, amici o benefattori, desiderano appartenere spiritualmente alla grande famiglia della Milizia di Gesù Cristo. Essi sono designati dal Responsabile Locale o Provinciale, con accordo del responsabile di quest'ultimo.

§2. Le persone affiliate possono essere parenti di membri impegnati, familiari o bambini designati sotto il nome di «paggetti» o «damigelle». Essi partecipano ai meriti e alle buone opere dell'Istituzione e si tengono informati delle sue attività.

§3. I benefattori della Milizia di Gesù Cristo sono persone che, mediante i loro servizi resi o la loro generosità, hanno beneficiato l'Associazione. Nominati membri d'onore dell'Associazione Civile Internazionale della Militia Christi, essi partecipano come gli amici e simpatizzanti della Milizia di Gesù Cristo ai suoi meriti e alle sue buone opere e si tengono informati della vita dell'associazione mediante il Bollettino internazionale.

ARTICOLO 12 : la partecipazione dei membri affiliati

§1. Senza essere tenuto agli obblighi dell'impegnato, l'affiliato adotta tuttavia ciò che desidera delle abitudini degli altri membri; egli ama incontrarli e assistere alle manifestazioni o unirsi alla loro preghiera, al loro studio o alla loro azione.

§2. All'affiliato cristiano, di qualunque nazione, istituzione, o associazione che egli sia, al simpatizzante, all'amico o al benefattore della Militia Christi, è domandato di sforzarsi di praticare le qualità cavalleresche di lealtà, di generosità, di disponibilità e di servizio che gli permetteranno, senza essere impegnato nei lavori della Milizia di Gesù Cristo, di diffondere il clima di pace tanto desiderato ai nostri giorni dal Concilio Vaticano II.

ARTICOLO 13 : i chierici

§1. La Militia Christi ammette in seno a sé dei chierici, come membri affiliati, impegnati o votati, con approvazione scritta del loro ordinario. Ciò non fa di essa, per tanto, un luogo di incardinazione, nè un istituto secolare per sacerdoti, né anche una fraternità sacerdotale.

§2. I chierici che lo desiderano emettono voti privati nel quadro della Milizia di Gesù Cristo dopo ottenimento di una autorizzazione scritta specifica del loro ordinario.

Terza parte : le strutture

ARTICOLO 14 : generalità

§1. I membri affiliati, impegnati e votati, che possono facilmente riunirsi, formano delle «case» ; tutte le case di una medesima nazione formano «una Provincia», e le province di nazionalità differenti si uniscono nella Militia Christi, chiamata anche sul piano internazionale «Domus Militiae Jesu Christi», o «Militia Christi». Là dove una Provincia non ha potuto essere eretta, i membri isolati sono detti «in gremio Militiæ», e la loro cura è affidata all'Assistente generale.

§2. La Milizia di Gesù Cristo è organizzata territorialmente in Case e Province, e trasversalmente in Dipartimenti.

Le strutture territoriali

ARTICOLO 15 : le Case

§1. La Casa è un luogo di preghiera, di studio e di vita fraterna, cellula di base della Milizia di Gesù Cristo, ma non un luogo di vita comune. Essa riunisce in una medesima fede e un medesimo slancio coloro che sono chiamati da Cristo a questa forma particolare di servizio che è l'impegno cavalleresco.

§2. Diretta da un Maestro di Casa, essa si amministra liberamente. Il Maestro di Casa veglia a che Costituzioni e Direttori siano conosciuti e osservati da tutti i fratelli e sorelle della Casa. Ogni Casa orienta le sue azioni pratiche nel senso raccomandato dai Direttori di dipartimento, ai quali essa potrà utilmente ricorrere.

ARTICOLO 16 : le Province

§1. La Provincia riunisce le Case di una medesima nazione. Essa è diretta da un Responsabile Provinciale che è il visitatore naturale di ogni Casa.

§2. Nel suo lavoro, tanto apostolico quanto amministrativo, egli è aiutato da un Consiglio Provinciale di almeno tre membri.

ARTICOLO 17 : i Capitoli

§1. Il Capitolo Generale, detto anche internazionale, riunisce almeno ogni tre anni l'insieme delle Province e Case appartenenti alla grande fraternità della Milizia di Gesù Cristo, o una rappresentanza di queste. Una lunga abitudine li ha fatti tenersi in prossimità della Pentecoste o della festa di Nostra Signora del Rosariospecialmente a Roma.

§2. Il suo oggetto consiste nel deliberare sulle problematiche di gestione interna o di orientamento generale in materia di presenza e di azione della Milizia di Gesù Cristo nel mondo, e l'avanzamento delle attività e riflessioni in corso in seno alla Milizia di Gesù Cristo, a livello provinciale o internazionale.

§3. Se bisogno, il Maestro generale potrà convocare un capitolo straordinario.

I Dipartimenti

ARTICOLO 18 : generalità

Ogni dipartimento d'azione della Milizia di Gesù Cristo, che corrisponde a una delle tre dimensioni della sua spiritualità (Verità o dipartimento delle opere di formazione dottrinale ed ecumenica, Rosario o dipartimento delle opere di devozione mariana e di vita spirituale, Ospitalità o dipartimento delle opere di mutuo aiuto, di solidarietà e di giustizia sociale), è diretto da un Direttore di Dipartimento, che ha il compito di animare e di controllare nel quadro del suo Dipartimento, l'azione dottrinale, mariana o socio-caritativa dei Responsabili Provinciali e dei Maestri di Casa della Milizia di Gesù Cristo.

ARTICOLO 19 : Dipartimento della Verità

§1. Il Dipartimento della Verità, o dipartimento delle opere di formazione dottrinale ed ecumenica, corrisponde alla vocazione più tradizionale della Milizia di Gesù Cristo e incontra anche i bisogni urgenti della Chiesa del Terzo Millennio, ossia la difesa del deposito della fede, la diffusione della Buona Novella, l' evangelizzazione, e l'esplicitazione del contenuto della fede e delle sue conseguenze di nature diverse, la catechesi.

§2. A questi fini, e oltre ai veicoli tradizionali che sono la parola e lo scritto, il Dipartimento metterà in gioco tutte le risorse di diffusione e di comunicazione che offrono le tecniche contemporanee : la stampa, l'editoria, la radio e la televisione, il fumetto, l'audio-visivo, la musica, le reti di comunicazione elettronica, ecc.

§3. Accanto a queste missioni rivolte verso l'esterno, 'ad gentes', il dipartimento della Verità si incaricherà ancora di assicurare la formazione dottrinale ai livelli morale, filosofico e teologico dei membri, sia mediante la redazione di rubriche pubblicate negli organi della Milizia di Gesù Cristo, sia mediante insegnamenti prodigati nel quadro dei Capitoli provinciali e generali, sia ancora mediante l'organizzazione di corsi, di sessioni, di seminari, di conferenze, su temi corrispondenti ai bisogni e domande, e con intervenienti di relatori che il dipartimento sceglierà accuratamente, sia, infine, mediante ogni altro mezzo opportuno la cui scelta sarà lasciata alla valutazione dei Responsabili del Dipartimento.

§4. Infine, spetta al Dipartimento della Verità consigliare per il rispetto della dottrina della Chiesa in seno alla Milizia di Gesù Cristo stessa, sia nelle sue case, sia nel quadro dei suoi capitoli e pubblicazioni, e di avvertirne la gerarchia in caso di possibile deviazione constatata.

ARTICOLO 20 : il Rosario

§1. Il Dipartimento del Rosario e di Vita spirituale, chiamato anche Dipartimento delle Opere di vita spirituale e di devozione mariana, corrisponde anch'esso a una vocazione tradizionale della Milizia di Gesù Cristo, che fu, in passato, chiamata talvolta 'Milizia del Rosario', 'Ordine del Rosario', ecc.

§2. Questo dipartimento incoraggerà la vita interiore dei membri : è una missione che non può essere sottovalutata. La perseveranza, che occorre augurare entusiasta, dei membri nel loro impegno in seno alla Milizia di Gesù Cristo con tutto ciò che quello implica anche di presenza al mondo, presuppone una vita spirituale intensa e regolare. Il Dipartimento si occuperà anche, con le collaborazioni che si sceglierà, dell'organizzazione di ritiri spirituali destinati ai membri della Milizia di Gesù Cristo e/o aperti all'esterno.

§3. Quando l'occasione si presenterà, esso favorirà e se possibile parteciperà all'organizzazione di incontri ecumenici in accordo con i delegati diocesani competenti della Chiesa cattolica e la Chiesa particolare interessata.

§4. Per rispondere a queste diverse missioni, il dipartimento farà uso di tutti i mezzi di comunicazione che gli appariranno i più opportuni e i più suscettibili di incontrare i suoi obiettivi.

ARTICOLO 21 : l'Ospitalità

§1. Il Dipartimento dell'Ospitalità, o delle opere di mutuo aiuto, di solidarietà e di giustizia sociale, ha per scopo lo sviluppo della carità e della compassione cristiane di ciascuno dei membri della Milizia di Gesù Cristo.

§2. Esso ha anzitutto per compito l'organizzazione del mutuo aiuto fraterno tra membri, sia per individuare le situazioni dolorose che implicano il ricorso alla carità comune, sia per mettere in movimento la solidarietà tra fratelli e sorelle di una medesima famiglia spirituale : visita dei malati, aiuto ai bisognosi, conforto morale agli smarriti, agli isolati, ecc.

§3. Il dipartimento dell'Ospitalità ha poi per scopo di sostenere o di gestire opere di cooperazione miranti allo sviluppo, alla pace e al miglioramento della dignità di vita delle persone

§3. Esso non trascurerà l'assistenza e la compassione da prodigare presso i meno favoriti : infermi, bisognosi, vittime delle guerre e delle violenze, che abbondano spesso anche nelle contrade più economicamente favorite.

ARTICOLO 22 : le associazioni affiliate

§1. La Milizia di Gesù Cristo affilia, secondo modalità diverse, associazioni o movimenti cattolici che sarebbero risolti a perseguire obiettivi analoghi a quelli della Milizia, ciascuno(a) secondo la sua spiritualità e i suoi metodi propri.

§2. Queste affiliazioni, che la Milizia di Gesù Cristo esaminerà sempre con dovuta prudenza, potrebbero confluire in collaborazioni puntuali o più permanenti che moltiplicherebbero i mezzi propri delle parti interessate e accrescerebbero altrettanto i servizi resi alla Chiesa.

§3. Queste affiliazioni sono sottoposte all'approvazione del Maestro generale, dopo parere del Consiglio magistrale, che definisce il modo e le condizioni di collaborazione con la Militia Christi, ed eventualmente la cessazione di questa collaborazione. Esso definisce in particolare un Dipartimento al quale questa associazione è collegata.

Quarta parte : il governo

ARTICOLO 23 : generalità

La Milizia di Gesù Cristo è diretta da un Maestro generale, assistito da un Consiglio magistrale composto dai Responsabili provinciali e di Dipartimento, e da un Assistente e Segretario generali ; questi ultimi formano con il Maestro generale l'Equipe magistrale, che può essere arricchita dai consiglieri « pro tempore » designati dal Maestro generale.

Il governo generale e locale

ARTICOLO 24 : il Maestro generale

§1. La Milizia di Gesù Cristo è diretta da un Moderatore chiamato Maestro Generale, assistito dal suo Consiglio magistrale. Depositario delle tradizioni della Milizia di Gesù Cristo, il Maestro Generale è il garante dell'applicazione delle Costituzioni e dei Direttori, e la rappresenta secondo il diritto. Egli ha la responsabilità di prendere tutte le decisioni che la riguardano, dopo consultazione del Consiglio. A questo titolo, egli nomina gli assistenti al governo della Milizia di Gesù Cristo : Assistente generale, Segretario generale.

§2. Dopo aver preso parere del Consiglio Magistrale, egli propone all'approvazione del Dicastero delle modifiche nelle costituzioni, e procede alle modifiche nei direttori. Egli procede ugualmente alla creazione di una nuova Provincia, su proposta di uno o più membri del Consiglio magistrale.

§3. Egli può farsi rappresentare da Delegati magistrali le cui funzioni e la durata dei mandati saranno fissate alla loro nomina. Il Maestro generale conferisce, sia egli stesso, sia per delega, l'investitura, così come egli riceve egli stesso, o per delega, i voti annuali e definitivi fatti a Dio nelle condizioni previste.

ARTICOLO 25 : l'elezione del Maestro Generale

§1. Il Consiglio magistrale elegge a maggioranza dei due terzi, per una durata di cinque anni rinnovabile una volta, il Maestro Generale tra i membri del Consiglio ; raggiunto questo limite, la rielezione non è più possibile. Nel caso in cui nessun candidato del Consiglio ottenesse questa maggioranza, si fa ricorso alla candidatura di un membro impegnato che abbia ricevuto l'investitura, che dovrà ugualmente raccogliere la maggioranza dei due terzi per essere eletto.

§2. Il quorum di voto deve essere dei due terzi, e il numero di procure per votante limitato a due. Le procure possono essere trasmesse in forma cartacea o elettronica, e verificate dal Segretario generale.

§3. Preliminarmente al voto, il Maestro generale uscente può aver diffuso al Consiglio magistrale un documento che esplicita le sue suggestioni d'azione per il mandato a venire, e i candidati al voto il loro progetto d'azione per il mandato a venire. Il Maestro generale uscente, in quanto membro del Consiglio Magistrale, ha diritto di voto per l'elezione.

ARTICOLO 26 : il Consiglio magistrale

§1. Il Consiglio magistrale assiste il Maestro Generale nei suoi compiti di direzione della Milizia di Gesù Cristo

Esso è composto dagli ufficiali maggiori seguenti:

- il Maestro generale, presidente ;
- l'Assistente generale ;
- il Segretario generale ;
- l'Aumoniere generale ;
- i tre Direttori di dipartimento ;
- i Responsabili provinciali ;
- dei Consiglieri 'pro tempore' proposti dal Maestro generale, in ragione della loro competenza e/o delle deleghe che sono state loro consentite.

§2. I membri di diritto di questo Consiglio sono i Responsabili provinciali. Essi eleggono gli altri membri del Consiglio, ad eccezione del Segretario generale e dell'Assistente generale che sono nominati dal Maestro generale, e del Cappellano generale, che non ha diritto di voto.

§3. Se il numero di membri di diritto è inferiore in numero alla maggioranza del Consiglio magistrale, i Responsabili provinciali possono far eleggere dai Maestri di casa della loro Provincia un aggiunto che diventa membro del Consiglio magistrale : in questo caso, ogni Provincia può allora domandare di proporre il suo aggiunto fino al raggiungimento della maggioranza in consiglio.

§4. Il Consiglio magistrale è incaricato di emettere pareri e raccomandazioni. Esso è obbligatoriamente consultato per le modifiche delle Costituzioni e dei Direttori.

§5. Il Consiglio magistrale ha una funzione decisionale per l'elezione del Maestro Generale e lo scioglimento dell'associazione. Per le altre attività, esso ha una funzione consultiva, facilitando la decisione del Maestro Generale.

§6. Il Consiglio magistrale si riunisce almeno due volte all'anno.

ARTICOLO 27 : i Responsabili provinciali

§1. I Responsabili provinciali sono membri impegnati eletti dai Maestri di Casa della Provincia ; la loro nomina è confermata dal Maestro generale che ha diritto di veto a questa elezione. Essi sono eletti per una durata di cinque anni rinnovabile una volta, raggiunto questo limite, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato. La procedura d'elezione è identica a quella utilizzata per l'elezione del Maestro generale, tanto per il quorum quanto per le procure e i documenti preparatori.

§2. I Responsabili provinciali hanno la responsabilità :

- di dirigere la progressione, nella loro vita di impegnato e il loro apostolato missionario, dei fratelli e sorelle della provincia affidata alle loro cure,
- di controllare il lavoro dei rappresentanti dei tre dipartimenti scelti e nominati dai Direttori di dipartimento su proposta dei Responsabili provinciali,
- di assicurare la vita fraterna e amministrativa della loro provincia.

§3. Spetta loro rendere conto regolarmente al Maestro generale dello stato della loro provincia.

Il Responsabile provinciale propone al Consiglio Magistrale la creazione di nuove case nella sua Provincia, per l'approvazione del Maestro Generale.

ARTICOLO 28 : i Maestri della Casa

§1. I Maestri di casa sono eletti dai membri impegnati della casa locale. La loro nomina è confermata dal Responsabile provinciale e dal Maestro generale, ciascuno di essi avendo diritto di veto a questa elezione. La procedura d'elezione è identica a quella utilizzata per l'elezione del Maestro generale, tanto per il quorum quanto per le procure e i documenti preparatori.

§2. I Maestri di Casa, ai quali spetta la cura del buon andamento amministrativo delle case, hanno anch'essi per missione di stimolare la progressione, nella loro vita di impegnato e il loro apostolato missionario, dei fratelli e sorelle che dipendono da loro, nel senso indicato dai loro Responsabili provinciali. La fondazione di una Casa resta all'iniziativa del Responsabile provinciale che informa il Maestro generale.

§3. A titolo provvisorio, non superiore al periodo di due anni, i Responsabili provinciali o dei Maestri della Casa potranno essere designati dal responsabile superiore immediato tra membri della Milizia di Gesù Cristo che non rispondono a tutte le condizioni richieste abitualmente. Li si chiamerà 'Amministratori' ed essi eserciteranno i loro uffici rispettivi secondo le esigenze dei paragrafi precedenti.

§4. Non è possibile cumulare l'incarico di Maestro di Casa con quello di Responsabile provinciale o di Maestro generale, né fra loro i due ultimi.

ARTICOLO 29 : l'Assistente generale

§1. L'Assistente Generale della Milizia di Gesù Cristo è nominato dal Maestro Generale tra i membri che hanno ricevuto l'investitura, e la sua funzione termina nelle medesime condizioni. La vacanza di questa funzione non può eccedere tre mesi.

§2. Il ruolo dell'Assistente generale è di supportare in ogni cosa il Maestro Generale, specialmente in materia di assistenza spirituale dei fratelli e sorelle, di ricezione, di promozione e di disciplina dei membri della Militia Christi, di relazioni con i Delegati magistrali, i Responsabili provinciali e i Maestri di Casa.

§3. Spetta inoltre a lui la cura dei membri isolati che non sono collegati a nessuna Provincia eretta, e che sono detti 'in gremio Militiae'; è un compito missionario per eccellenza, poiché da lui dipende l'estensione, nel mondo intero, della Milizia di Gesù Cristo. Quando, a titolo eccezionale, un membro della Milizia di Gesù Cristo risulta materialmente impedito dal dipendere da una provincia eretta, l'Assistente generale dovrà sottoporre il caso al Consiglio magistrale e ottenere la dispensa del Maestro generale prima di considerarlo « in gremio Militiae ».

§4. In caso di morte o di dimissioni del Maestro generale, l'Assistente generale ricopre l'incarico del Maestro Generale ad interim fino a che il Consiglio magistrale abbia proceduto alla nomina del nuovo Maestro Generale. Durante questo periodo che non può eccedere sei mesi, egli presiede ai destini della Milizia di Gesù Cristo e la rappresenta; egli convoca e presiede allora il Consiglio magistrale, che è tenuto a riunire almeno una volta per trimestre durante questo interim, e ciò, fino all'elezione del nuovo Maestro Generale. Le sue funzioni cessano il giorno dell'elezione del nuovo Maestro Generale.

ARTICOLO 30 : il Cappellano generale

§1. il Cappellano generale è l'assistente ecclesiastico della Milizia di Gesù Cristo come previsto dalle direttive del Magistero. La sua nomina è proposta dal Maestro Generale, sottoposta al suo accordo e all'autorizzazione scritta del suo ordinario, e confermata dal Dicastero.

§2. Egli veglia alla conformità dei grandi orientamenti dell'Istituzione con le decisioni della Chiesa. Sul piano internazionale, e in legame stretto con i vescovi delle chiese locali dove la Milizia di Gesù Cristo è impiantata, egli esercita questa prerogativa per ogni problema concernente l'apostolato 'ad extra' dei membri dell'Associazione.

§3. I Cappellani provinciali sono scelti dai Responsabili Provinciali e dopo accordo scritto del loro ordinario. Non vi è legame gerarchico tra essi, né con il Cappellano generale né con i membri della Militia Christi.

ARTICOLO 31 : il Segretario generale

§1. Il Segretario generale o Cancelliere è responsabile del funzionamento amministrativo della Milizia di Gesù Cristo

§2. Egli veglia a che il registro dei membri sia tenuto aggiornato in ogni provincia, sotto una forma omogenea tra esse, permettendo una compilazione facile per invii raggruppati verso tutte le Province, come il Bollettino.

§3. Egli coordina il responsabile degli archivi, affinché questi siano facilmente accessibili, sotto forma informatica sicura, così come i depositi cartacei. A questo titolo, i diversi documenti emessi dall'equipe magistrale, per le nomine e i decreti, devono essere repertoriati in modo semplice e datato.

§4. Egli supervisiona il tesoriere, secondo la descrizione dell'articolo sull'economato.

ARTICOLO 32 : l'economato e la gestione dei beni

§1. I beni della Milizia di Gesù Cristo sono beni ecclesiastici regolati dal diritto canonico in vigore. La Milizia di Gesù Cristo presenta in particolare un rapporto finanziario annuale, validato da un consiglio economico designato dal Maestro Generale. I criteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni sono conformi al libro V del Codice di diritto canonico.

§2. Un contributo annuale è richiesto a ciascun membro ; il regolamento di questo contributo è una condizione a ogni partecipazione al governo, candidatura o elezione.

§3. Le riserve finanziarie e i beni della Milizia di Gesù Cristo sono gestiti, sotto il controllo dell'equipe magistrale, dall'Associazione civile Internazionale, fondata il 6 gennaio 1887, dichiarata il 5 marzo 1938 e riconosciuta come associazione straniera con decreto ministeriale francese del 20 agosto 1968. Un tesoriere può essere nominato a tal fine, o in difetto il Segretario generale deve assicurare questa supervisione.

§4. In caso di scioglimento pronunciato dal Maestro generale, non conseguente a una fusione, sono designati uno o più liquidatori incaricati delle operazioni di liquidazione. Il o i liquidatore(i) godranno dei poteri più estesi per realizzare l'attivo e il passivo .

Il Maestro generale si pronuncerà sulla devoluzione dell'attivo a favore di una o di più strutture dotate di personalità morale, a scopo non lucrativo e aventi un oggetto sociale vicino a quello della Milizia di Gesù Cristo.

§5. I membri della Milizia di Gesù Cristo sono rimborsati delle spese che essi impegnano per la loro attività, su loro domanda presso il loro responsabile immediato e dopo accordo di quest'ultimo. Dei membri possono essere ammessi a una attività salariata della Milizia di Gesù Cristo e ricevere le contribuzioni finanziarie associate, mediante l'approvazione del Maestro generale, dopo parere del Consiglio magistrale.

ARTICOLO 33 : i direttori e rituali

§1. Dei direttori precisano e interpretano il contenuto di queste Costituzioni; un rituale approvato determina le tappe della progressione in questo stato di servizio nella Chiesa.

§2. I riti della consegna del mantello, della consegna della croce gigliata, dell'investitura e dell'emissione di voti privati sanciscono la progressione nella vita fraterna in seno all'Associazione, in una oblazione di tutti questi atti a Cristo e alla sua Chiesa. Essi sono definiti e regolati in un rituale approvato dall'autorità ecclesiastica competente.

§3. Attenta custode della tradizione secolare degli ordini di cavalleria, la Milizia di Gesù Cristo riconosce il rito di investitura con l'alapa e la spada per gli uomini. In caso di elezione di una donna come Maestro Generale, una cerimonia particolare le permette di godere di tutte le prerogative legate al suo incarico.

ARTICOLO 34 : le misure disciplinari

§1. Nel caso in cui una difficoltà sopraggiungesse tra fratelli e sorelle o per ogni altro caso disciplinare che supererebbe le capacità del Maestro di Casa (condotta morale gravemente deviante, infrazioni ripetute alle Costituzioni), il Responsabile provinciale interessato è tenuto a investire immediatamente il Maestro generale, e secondo la gravità dei fatti, le autorità giudiziarie competenti (canoniche e/o statali) in particolare in vista della protezione dei minori e delle persone vulnerabili.

§2. Una commissione speciale costituita dal Provinciale, dal Maestro Generale e da almeno un assistente tecnico designato dal Maestro Generale esamina il caso, rispettando i diritti di risposta e di difesa dei fratelli e sorelle interessati, per pronunciare la decisione del Maestro Generale concernente la loro appartenenza alla Milizia di Gesù Cristo.

§3. In caso di problema concernente il Maestro Generale, solo i membri di diritto del Consiglio Magistrale costituiscono la commissione speciale del §2 che emette una decisione a seguito di un voto maggioritario.

§4. Ogni membro impegnato della Milizia di Gesù Cristo può decidere di propria iniziativa di lasciare l'Associazione. Il Provinciale ne informa prontamente il Maestro Generale, trasmettendogli un rapporto delle circostanze e, se del caso, eventuali comunicazioni del membro cessato.

ARTICOLO 35 : lo scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento della Milizia di Gesù Cristo rientra nella responsabilità del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Esso è pronunciato mediante un voto maggioritario del Consiglio Magistrale, dopo accordo del Dicastero.